



COMUNE DI GIOVINAZZO

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria

Convocazione -prima

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'insediamento di infrastrutture per telecomunicazioni e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

L'anno duemilacinque il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 18,05, nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Dall'appello risulta: Il Prof. Antonio NATALICCHIO - Sindaco -.

Inviata alla Regione

il _____

Prot. N. _____

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
ACHILLE	Rosaria		si
MASSARI	Nicola	si	
ANNESE	Luigi	si	
DRAGO	Michele Arc.lo	si	
ALTIERI	Giuseppe	si	
DEPALMA	Angelo	si	
ALBRIZIO	Agostino	si	
BAVARO	Antonio	si	
SCIANCELEPORE	Angelo	si	
LEONE	Antonio		si
SERRONE	Carolina	si	
MAGARELLI	Pantaleo		si
GIANGREGORIO	Nicola		si
CACCAVO	Domenico	si	
TURTURRO	Pietro		si
STUFANO	Pasquale	si	
CORTESE	Michele		si
DACONTO	Francesco S.		si
SIFO	Pietro	si	
DOLCIAMORE	Francesco	si	
ASSESSORI		Pres.	Ass.
TULIPANI	Giuseppe		si
BRANCATO	Andrea	si	
RESTIVO	Maria	si	
STUFANO	Cosmo Damiano	si	
MEZZINA	Michele	si	
del ROSSO	Antonio		si

Totale presenti N° 14

Totale assenti N° 7

Risultato legale il numero degli intervenuti il Sig. Nicola MASSARI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Dott. Michele CAMERO Segretario Generale premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso il parere favorevole;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso il seguente parere: "La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n°267";

ai sensi dell'art. 49 del D.leg.vo 18/8/2000, n. 267

In corso di seduta sono entrati i cons. Magarelli, Turturro, Leone, Cortese; rispetto alla precedente deliberazione rientra in aula Dolciamore, per cui i presenti risultano 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, anche a più riprese, del Sindaco e cons. Turturro, Stufano, Magarelli, Cortese, Depalma, Altieri per i quali si rinvia al resoconto verbale in fase di redazione;

Considerato:

- che l'utilizzo delle radiofrequenze, determinando inquinamento elettromagnetico dell'ambiente deve essere pianificato al fine di utilizzare in modo efficiente ed efficace il livello di emissione di onde elettromagnetiche ritenuto compatibile con la salute umana;
- che si registra un progressivo aumento dei livelli d'inquinamento elettromagnetico connesso al proliferare delle infrastrutture per telecomunicazioni generatrici di campi elettromagnetici;
- che tale fenomeno evolve nel territorio comunale in assenza di una specifica pianificazione di controllo e di indirizzo che individui chiaramente siti tecnologici e aree a rischio o vulnerabili;

Ravvisata la necessità di pianificare e regolamentare la presenza sul territorio comunale di dette infrastrutture, al fine di consentire un uso razionale della risorsa naturale limitata, costituita dal livello di presenza di radiofrequenze nell'ambiente urbano;

Richiamati:

- le indicazioni contenute nel documento dell'ISPESL del 16/10/97 nel quale si sottolinea l'importanza della minimizzazione delle esposizioni e la necessità di effettuare la "miglior scelta del sito evitando i siti che insistono su aree adibite ad attività scolastiche, sanitarie, e ad edilizia residenziale (collocazione cioè ed eventuale concentrazione delle antenne in siti scelti a seguito di una adeguata istruttoria)";
- l'art.4, comma 1, del Decreto Ministeriale n.381 del 10 settembre 1998 nel quale si dice che "la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100Khz e 300Ghz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione", evidenziando quindi che progettazione, realizzazione ed ubicazione devono assicurare la minor esposizione della popolazione;

Considerato il preminente dovere dell'Amministrazione di salvaguardare la salute della popolazione e che è pertanto necessario, non risultando determinato un valore di soglia per l'esposizione al di sotto del quale si possano escludere gli effetti nocivi alla salute, applicare da subito il principio di precauzione, assumendo norme di sicurezza e obiettivi di qualità che mettano l'Ente in condizione di tutelare la salute dei cittadini, l'ambiente e la biodiversità dandosi comunque atto che sono rispettivamente competenza specifica dello Stato l'individuazione di limiti di esposizione e valori di attenzione sulla materia e delle Regioni la determinazione di criteri generali di localizzazione e di incentivazione da osservarsi nell'insediamento delle infrastrutture di telecomunicazioni;

Riscontrato che con deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 25.05.2004 è stato incaricato il gruppo di lavoro costituito dai signori avv. Alessandro Amato, ing. Danilo Sallustio, sig. Francesco Tarantini per la definizione di linee di condotta da seguire nella ricerca di soluzioni localizzative che risultino conformi al principio di precauzione e tecnicamente valide per salvaguardare l'ottimale funzionamento delle infrastrutture per telecomunicazioni;

Preso atto:

- che con nota del 21.07.2004, prot. 017772 è stata trasmessa dal gruppo di lavoro sopra menzionato bozza del *Regolamento comunale per l'insediamento di infrastrutture per telecomunicazioni e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici*;
- che la medesima proposta è stata oggetto di modificazioni d'ufficio, conformemente agli esiti dell'istruttoria condotta dal servizio *Urbanistica e ambiente* di questo Ente, in atti prot. 002091 del 24.01.2005, nonché di integrazione con gli *Allegati A e B*;
- che al presente atto è allegato, per farne parte integrante e sostanziale il *Regolamento comunale per l'insediamento di infrastrutture per telecomunicazioni e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici*, sì come modificato ed integrato per effetto dell'attività istruttoria condotta sull'originaria proposta;

Preso atto, altresì:

- della rilevazione di emissioni elettromagnetiche delle sorgenti a radiofrequenza presenti nel centro abitato, in atti prot. 016291 del 02.07.2004, effettuata dall'*Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro*, Dipartimento di Bari, giusta determinazione del Settore *Affari generali* di questo Ente RG n.376 del 03.06.2004;

- degli esiti della medesima rilevazione, dalla quale risulta che “i valori complessivi di campo elettrico delle emittenti esaminate [...] sono tutti risultati inferiori al valore di attenzione di 6 V/m previsto dalla normativa vigente (art.3, co.2 del DPCM 8 luglio 2003), eccetto per il sito *Radio MIA*, che sul terrazzo di via cappuccini n. 65 ha fatto registrare un valore confrontabile con quello limite [6.80 V/m]”;
- degli esiti della successiva misurazione effettuata in data 25.10.2004 dall'*Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale*, dalla quale risulta che l'impianto radio-emittente *Radio MIA* è compatibile con i limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici di cui all'art.3 della L. n.36/2001 ed all'art.3 del D.P.C.M. 08.07.03;

Vista la L.R. 8 marzo 2002 n.5, recante "*Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz*;

Visto il D. Lgs. 1 agosto 2003 n.259 recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Visto l'art. 42, c.2 lett.b) del D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, richiamato l'art.42, c. 2 lett.b);

Preso atto che:

- la presente proposta di deliberazione è stata portata in data 8/03/2005 all'esame della competente 3° commissione permanente consiliare "urbanistica, ambiente e lavori pubblici";
- sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, co.1, del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sì come riportato sul frontespizio, non avendo l'atto rilevanza contabile;

Ritenuto che la presente proposta di deliberazione, è meritevole di approvazione da parte di questo consesso;

Preso atto, altresì, dell'esito della votazione proclamata dal Presidente che si è svolta nelle seguenti modalità:

Votazione articolo per articolo che ha sempre sortito il medesimo risultato per 11 volte quanti sono gli articoli del regolamento: Voto unanime reso sempre per alzata di mano presenti e votanti n°16, essendo usciti dall'aula Cortese e Dolciamore.

Successivamente viene posto ai voti il regolamento nella sua interezza e anche in questo caso la votazione è favorevole ed unanime;

Si passa poi con separata votazione che ottiene sempre lo stesso risultato unanime dei 16 cons. presenti e votanti per l'allegato A) e allegato B).

Infine si procede alla votazione finale per l'approvazione del provvedimento nella sua interezza così come agli atti del C.C.: delibera, regolamento ed allegati. Sempre a voti unanimi e palesi.

D E L I B E R A

1. di approvare le considerazioni svolte in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. di ritenere perseguibili, nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, per le nuove installazioni di infrastrutture per telecomunicazioni, obiettivi di qualità, assumendo atteggiamenti di attenzione nei confronti dei rischi bio-medici dovuti all'esposizione a campi elettromagnetici e muovendo dal "principio di precauzione", sì come definito nell'art.174 del *Trattato di Amsterdam* del 2 ottobre 1997, e dal principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, richiamato dall'art. 1 lett. c) della Legge 22.02.2001 n.36;
3. di impegnarsi ad intervenire negli strumenti di gestione del territorio al fine di operare una razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche attraverso l'individuazione di siti idonei alla collocazione degli impianti per telecomunicazioni;
4. di approvare il *Regolamento comunale per l'insediamento di infrastrutture per telecomunicazioni e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici*, il quale risulta costituito da undici articoli e due allegati, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
5. di impegnare l'Amministrazione ad avviare con i soggetti gestori delle infrastrutture, azioni volte a programmare la bonifica di quelle aree che dovessero risultare non rispondenti ai parametri indicati dalla letteratura internazionale dalla normativa in materia, dalle norme di rango regolamentare approvate con il presente dispositivo *sub 4*;

6. di impegnare l'Amministrazione a disporre in via provvisoria e cautelare la sospensione dell'attività provvedimentale, inerente l'installazione delle infrastrutture oggetto della presente deliberazione, nelle more dell'attuazione di quanto previsto nella presente delibera per un periodo non superiore a tre mesi dalla esecutività della stessa.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to N. Massari

F.to M. Camero

Prot. n. 413 del 15 MAR. 2005

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 giorni consecutivi .

Addi 15 MAR. 2005

Il Segretario Generale

N. Massari

F.to M. Camero

Si attesta di aver espresso parere positivo, ai sensi dell'art. 49 del D.leg.vo 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente deliberazione.

Il Dirigente il 5° Settore
F.to G. Remine

Si attesta di aver espresso il seguente parere: la proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs 18/8/2000 n°267.

Il Dirigente 3° Settore

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo 15 MAR. 2005

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni a partire dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- é divenuta esecutiva:
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.lgs.vo 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.lgs.vo 267/2000).

Addi

Il Segretario Generale

COMUNE DI GIOVINAZZO

Assessorato all'Urbanistica e ambiente

Ufficio Tecnico Comunale – ufficio ambiente

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.

N. 11 DEL 10/3/2005

PRESIDENTE

F.D. IL SINDACO B. Di IL SEGRETARIO GENERALE



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI
PER TELEFONIA MOBILE E PER TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIVE
E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI¹**



INDICE

Principali riferimenti normativi	pag. 3
articolo 1 – Ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali	pag. 4
articolo 2 – Regime autorizzativo ed iter istruttorio	pag. 4
articolo 3 – Parere dell'Amministrazione Sanitaria	pag. 6
articolo 4 – Messa in esercizio dell'impianto	pag. 6
articolo 5 – Limiti e divieti	pag. 7
articolo 6 – Conferenza consultiva	pag. 8
articolo 7 – Catasto degli impianti	pag. 9
articolo 8 – Obblighi e compatibilità	pag. 9
articolo 9 – Vigilanza e controllo	pag. 10
articolo 10 – Sanzioni	pag. 11
articolo 11 – Norme transitorie e finali	pag. 11



PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge Regione Puglia 30 novembre 2000 n. 17** – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”;
- **Deliberazione della Giunta Regione Puglia 20 febbraio 2001 n. 146** – “Atto di indirizzo per l’installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di riferimento”;
- **Legge 22 febbraio 2001 n. 36** – “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- **Legge 20 marzo 2001 n. 66** conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante – “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”;
- **Legge Regione Puglia 08 marzo 2002 n. 5** – “Norme transitorie per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz”;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003** - “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz”;
- **Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n.259** – “Codice delle comunicazioni elettroniche”
- **Legge 16 gennaio 2003 n.5** – “Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica”.



Art.1 - Ambito di applicazione, finalità, principi fondamentali e definizioni

1. Il presente Regolamento, nelle more dell'approvazione della Delibera di Giunta Regionale di cui all'art.4 comma 2 L.R. Puglia n.5/2002, disciplina l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile e per telecomunicazioni- radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 KHz e 300 Ghz, di seguito denominati "impianti".
2. Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori, regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966 n.1214, e agli apparati delle Forze armate, delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della Legge n.36/2001.
4. La finalità perseguita dal presente Regolamento è quella di dettare prescrizioni idonee ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
5. Il presente regolamento è ispirato al "principio di precauzione", come definito nell'art.174 del Trattato di Amsterdam in data 2.10.1997, ed al principio di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta di installazione, come richiamato dall'art. 1 lett. c) della Legge n.36/2001.
6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni della Legge n. 36/2001 e della L.R. Puglia n.5/2002.

Art.2 - Regime autorizzativo ed iter istruttorio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti sono soggetti alla disciplina autorizzatoria dettata dall'art. 87 del D. Lgs. n.259 del 1° agosto 2003.
2. Il soggetto che richiede il rilascio del titolo edilizio o che presenta la DIA, per gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, deve contestualmente trasmettere al



Comune, oltre la documentazione di cui all'allegato n.13 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n.259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", Modello A o B:

- a. copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto;
 - b. copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l'impianto deve essere installato e la Società richiedente il titolo edilizio, che attesti la sussistenza, in capo a quest'ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull'immobile e/o sull'area destinata all'installazione dell'impianto; nel caso di ipotesi di installazione sui terrazzi condominiali, copia della delibera assembleare contenente il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione del bene concesso a terzi per siffatto uso;
 - c. copia della documentazione trasmessa all'Amministrazione sanitaria per il parere di cui al successivo art.2.
3. Al momento della presentazione della domanda di titolo edilizio o di DIA, l'ufficio comunale competente indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
 4. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori in relazione al medesimo sito.
 5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
 6. Le istanze volte al rilascio del titolo edilizio e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il motivato dissenso, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
 7. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
 8. I soggetti gestori di impianti, ai sensi dell'art.7 comma 1 L.R. n.5/2002, presentano al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno il "Piano di stralcio comunale", consistente nella mappa completa delle aree interessate dalle richieste delle future installazioni di impianti. Saranno



rigettate da parte del Comune le domande per il rilascio del titolo edilizio relative ad impianti difformi dal "Piano di stralcio comunale" e dal "Piano di Installazione comunale".

9. Il trasferimento della titolarità dell'impianto deve essere comunicato alle competenti autorità.
10. L'installazione degli impianti provvisori soggiace alle prescrizioni dettate dalla D.G.R. Reg. Puglia del 22.2.2001 n. 146 ovvero da eventuali successive disposizioni regionali in materia .

Art.3 - Parere dell'Amministrazione sanitaria

1. A norma del precedente articolo 2 il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati all'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dall'ARPA, che dovrà essere depositato al Comune a cura del richiedente.
2. Le spese per l'acquisizione del prescritto parere sono da intendersi a carico della Società richiedente il titolo edilizio o la DIA.
3. Contestualmente alla richiesta di parere preventivo, il gestore provvede a pubblicare sull'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e su almeno due quotidiani a carattere regionale l'avviso della richiesta. Tali forme di pubblicità non hanno luogo ove l'impianto richiesto sia presente nel "Piano di installazione comunale" o nel "Piano stralcio comunale" di cui all'art.7 L.R. n.5/2002 .

Art.4 - Messa in esercizio dell'impianto

1. Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della DIA presenta al Comune apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.



Art.5 - Limiti e divieti

1. L'Amministrazione Comunale persegue la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi nonché alla minimizzazione dei rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l'interesse pubblico all'efficienza delle reti telefoniche e alla infrastrutturazione del territorio.

In tale prospettiva, il Comune, a fronte di richieste di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, valuta e concorda con le parti interessate possibilità localizzative alternative comunque idonee a garantire la qualità del servizio. Il Comune, d'intesa con le parti interessate, valuta preferenzialmente l'esclusione di aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale coincidenti con le aree tipizzate *A centro antico* e *B1 di completamento di interesse ambientale* dal vigente PRGC, nonché e con gli *ATE (ambiti territoriali estesi)* di cui al PUTT/p della Regione Puglia. Altresì, individua prioritariamente, comunque compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, alloggiamenti per nuovi impianti su fabbricati a destinazione non residenziale o su aree ed infrastrutture di proprietà comunale o di altri Enti pubblici; ovvero, in subordine, su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di privati; ove ciò non fosse possibile, il Comune presceglie in maniera consensuale quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia dal punto di vista tecnico, per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico e ambientale, per ridurre l'impatto visivo. Il Comune, in ultimo, promuove la co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture ex art.89 del D.Lgs.259/2003.

2. Per le finalità dinanzi illustrate e con gli obiettivi di cui al successivo art.8, il Comune entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, provvede all'approvazione del "**Piano di Localizzazione Comunale**", sentito il parere della Conferenza consultiva comunale di cui al successivo art.6, individuando le proprietà immobiliari del Comune o le aree comunque ritenute idonee ad ospitare gli impianti. Le concessioni di aree comunali all'interno del "**Piano di Installazione Comunale**" saranno regolate da apposita convenzione a titolo oneroso attraverso la corresponsione di un canone annuale destinabile allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, ovvero attraverso prestazioni d'opera finalizzate al miglioramento delle qualità ambientali perturbate negli ambiti di insediamento prescelti.



3. Lo schema di convenzione che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del gestore e dal Responsabile del servizio patrimonio dell'Amministrazione comunale in relazione a tale procedimento, per gli impianti da installarsi in aree di proprietà comunale, è parte del presente regolamento.
4. Il "Piano di Localizzazione Comunale" è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale dopo la scadenza del termine per la presentazione del "Piano di stralcio comunale" da parte dei gestori.
5. Il Comune si propone di incentivare il ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico, estetico ed ambientale, favorendo la installazione di impianti ed apparecchiature con potenza massima irradiata in antenna inferiore o pari a 5 watt (micro BTS) o a mini BTS.
6. Onde garantire la massima tutela dei soggetti particolarmente sensibili, si esclude la possibilità di consentire l'installazione degli impianti su strutture sanitarie, case di cura e di riposo, scuole e asili nido.
7. La localizzazione degli impianti nelle zone soggette a vincoli paesaggistici o architettonici soggiace all'autorizzazione da parte degli Enti preposti e alle relative condizioni e/o prescrizioni indicate nelle medesime autorizzazioni o nullaosta.
8. Ogni modifica da apportare agli impianti già assentiti deve essere preventivamente comunicata dal gestore al Comune.

Art. 6 - Conferenza consultiva comunale

1. Ai fini della ottimale localizzazione degli impianti, l'Amministrazione Comunale sentirà la Conferenza consultiva comunale, composta dai membri della *Consulta permanente dell'Ambiente* integrata dall'Assessore all'Ambiente, dal Responsabile del settore interessato, dai rappresentanti dei gestori degli impianti, con lo scopo di conciliare gli interessi contrapposti in ordine alla determinazione dei siti più idonei per la localizzazione degli impianti.
2. La Conferenza così costituita avrà funzione consultiva e propositiva per l'Amministrazione Comunale sulla programmazione e sugli indirizzi del "Piano di Localizzazione Comunale", e provvederà nel contempo a dare la massima informazione ai cittadini sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico del territorio e sulle nuove installazioni di impianti.



3. L'Amministrazione Comunale fornirà a detta Conferenza tutte le informazioni consentite dalla legge in suo possesso relative agli impianti esistenti e da installare. La partecipazione al Forum dovrà essere promossa dall'Assessore competente.

Art. 7 - Catasto comunale degli impianti

1. Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n. 5/2002, l'Amministrazione Comunale istituisce e aggiorna il Catasto comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio.
2. L'Amministrazione Comunale, mediante l'ARPA competente per territorio ovvero, in subordine, attraverso enti pubblici equivalenti, provvederà alla misurazione del Fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale nonché al rilievo strumentale di tutti gli impianti ad emissione elettromagnetica esistenti.
3. Ai fini della formazione e della gestione del catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a trasmettere al Comune, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, documentazione anagrafica e relativa alle caratteristiche radioelettriche e geometriche dei singoli impianti, redatta su supporto cartaceo ed informatico nonché in conformità alle schede tipo di rilevamento - Allegato B -, parte del presente regolamento.
4. Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

Art.8 - Obblighi e compatibilità generali

1. Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre delle disposizioni normative generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche: L. 46/1990 e DPR 447/1991 (impinati), L. 818/1984 (antincendio), DPR 547/1955 e D.Lgs. 626/94 (sicurezza), DM n. 314/1992, L. 447/95 e D.P.C.M. 8 luglio 2003 (telefonia), ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale.



monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.

3. In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, per minimizzare l'impatto paesaggistico, il Comune può richiedere ed eventualmente imporre ai gestori ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto, a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.
4. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.
5. I gestori titolari delle licenze UMTS e già titolari di licenze ETACS, GSM, DCS, dovranno sviluppare il piano di copertura UMTS utilizzando i siti dagli stessi già legittimamente occupati sul territorio comunale. Qualora il gestore dovesse ritenere necessario utilizzare altri siti diversi da quelli anzidetti dovrà produrre idonea documentazione tecnica che attesti l'inidoneità del sito già in uso a garantire la qualità del servizio.
6. I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile individuano, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o rilocalizzandoli in siti alternativi idonei a garantire la stessa qualità del servizio.

Art.9 – Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune che si avvarrà del supporto tecnico dell'ARPA, nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.
2. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 ovvero della eventuale successiva normativa di settore ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.
3. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C del stesso DPCM.



4. Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.
5. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPA.
6. Gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti nel presente articolo sono posti a carico dei titolari degli impianti e vengono commisurati sulla base del tariffario regionale così come previsto dall'art.12 comma 6 della L.R. n.5/2002.

Art.10 - Sanzioni

1. Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art.13 della L.R. Puglia n. 5/2002 nonché quello di cui all'art.15 della Legge n.36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo.

Art.11 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le istanze volte al rilascio del titolo edilizio ed i procedimenti di DIA pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni ivi contenute .
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore .
3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati :
 - A. Schema di contratto per la concessione di aree di proprietà pubblica;
 - B. Scheda tipo di rilevamento.

¹ Sono trascritte in caratteri di colore rosso - grigio chiaro nelle riproduzioni fotostatiche - le modifiche d'ufficio apportate al Regolamento in atti prot. 017772 del 21.07.2004, giusta istruttoria del 24.01.2005 prot. n. 002091.

ALLEGATO A AL REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E PER TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIVE E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLE POPOLAZIONI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.
N. 11
DEL 10.3.2005
PRESIDENTE
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE

Rep. n.

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA/PORZIONE DI IMMOBILE, DI PROPRIETA' COMUNALE

L'anno duemila, addìdel mese di, avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor, segretario comunale del Comune di Giovinazzo, competente ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti:

1. di seguito denominato anche concedente, nato a il, nella qualità di Responsabile del Servizio *Patrimonio* del Comune di Giovinazzo per conto del quale agisce, domiciliato per ragioni della carica nella sede Comunale. Codice Fiscale dell'Ente n. 81004510725;
2. di seguito denominato anche concessionario/conduuttore, con sede in, via - c.f., partita I.V.A., iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese presso il Tribunale di, n° - nella persona del suo procuratore speciale sig. c.f. giusta procura speciale del autenticata con atto per Notar da Rep. n., e congiuntamente di seguito denominate anche "parti".

Della identità delle parti costituite, io Segretario Generale sono personalmente certo, avendo le stesse i requisiti di legge, le quali d'accordo fra di loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni.

Le parti interessate al presente atto premettono:

- che con istanza prot. del la ditta ha presentato in forza della Licenza rilasciata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. del, i progetti di massima per l'installazione di antenne per la telefonia mobile;
- che sulla medesima istanza, limitatamente alla localizzazione dell'intervento, l'Amministrazione comunale di Giovinazzo ha espresso il proprio assenso con deliberazione di C.C. n. del, recante "Approvazione del Piano di localizzazione comunale degli impianti di radio-telecomunicazione", conferendo incarico al Responsabile del Servizio *Patrimonio* a sottoscrivere il contratto di concessione il cui schema è stato approvato con deliberazione di C.C. n. del, recante "Approvazione del Regolamento per l'insediamento di impianti di radio-telecomunicazione";



- che la stessa ditta ha chiesto di installare un impianto su area/porzione di immobile di proprietà comunale identificato catastalmente nella ptc., Fg di mappa, (codice sito), in zona tipizzata dal vigente PRG comunale, di superficie pari a circa mq come individuata nella proposta progettuale in atti.

Tanto premesso, le parti addivengono alla stipula del presente contratto regolato dai patti e dalle condizioni che seguono:

art.1 - I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa, gli atti e i documenti richiamati come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

art.2 - Il Comune di Giovinazzo concede alla, che accetta, l'area/porzione di immobile comunale individuata dalla planimetria allegata (*sub* allegato A), per l'installazione di apparati radio e di supporti antenna.

art.3 - Il canone di concessione è di Euro/00 (€.....,00) annui da pagarsi in unica soluzione anticipata presso la Tesoreria del Comune di Giovinazzo ovvero mediante versamento a mezzo c/c postale intestato a Comune di Giovinazzo. Il primo canone sarà corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e comunque non oltre trenta giorni dall'atto della sottoscrizione; il medesimo contratto costituisce titolo per l'inoltro della comunicazione di inizio dei lavori, ad esito del conseguimento, da parte del concessionario/conduuttore, delle necessarie autorizzazioni sanitarie rilasciate dalle competenti autorità; i successivi canoni saranno corrisposti entro il 31 gennaio di ogni anno.

Ovvero, in alternativa: Il canone di concessione si intende integralmente corrisposto, per la durata del presente contratto, attraverso la realizzazione di opere di cui alla progettazione esecutiva allegata (*sub* allegato B); a garanzia dell'esecuzione delle stesse, il concessionario/conduuttore presta adeguata garanzia finanziaria per un importo pari a quello previsto negli elaborati progettuali, con polizza fideiussoria n. in data emessa da per Euro/00 (€.....,00), con scadenza incondizionata fino al La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico delle opere eseguite, a cura del concedente.

art.4 - Il concedente garantisce al concessionario/conduuttore la possibilità di accesso alla porzione di unità immobiliare concessa, per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 14 (di seguito denominato l'Impianto) nonché per ogni necessità di manutenzione e servizio.

art.5 - Il concedente conferma che sull'area/porzione di immobile concessa non insistono diritti personali o reali di terzi che possano in alcun modo limitare la piena e completa disponibilità del concessionario/conduuttore il quale, pertanto, resta mallevato da ogni pretesa a qualsivoglia titolo, e che comunque abbiano causa od occasione dalla fruizione dell'unità immobiliare concessa.



- art.6 -** La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, fatta salva la sussistenza dei requisiti di conformità alla normativa vigente in materia. Le parti convengono che, alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato per periodi di sei anni in sei, su richiesta del concessionario/conduuttore avanzata almeno sei mesi prima della scadenza contrattuale.
- art.7 -** Il concessionario/conduuttore può recedere anticipatamente del presente contratto, dandone comunicazione al concedente mediante lettera raccomandata A.R., con preavviso di sei mesi.
- art.8 -** La disdetta del contratto da parte del concedente dovrà essere inviata al domicilio del concessionario/conduuttore, almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, a mezzo raccomandata A.R.
- art.9 -** Nel caso in cui il concedente intenda concedere l'area/porzione di immobile di cui trattasi alla scadenza del contratto, spetterà al concessionario/conduuttore il diritto di prelazione in caso di nuova concessione a terzi aspiranti concessionari/conduuttori, alle medesime condizioni da questi ultimi offerte. All'uopo il concedente comunicherà per iscritto la nuova proposta contrattuale e il concessionario/conduuttore notificherà la volontà di esercitare la prelazione *de qua*, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del concedente, pena decadenza del diritto di prelazione.
- art.10 -** Il presente contratto potrà perdere efficacia qualora, trascorsi sei mesi dalla stipula dello stesso, si verifichi il mancato rilascio, da parte delle autorità competenti, delle necessarie autorizzazioni urbanistiche e/o sanitarie che legittimano l'installazione dell'impianto ed il suo utilizzo per la fornitura del servizio; il corrispettivo versato alla sottoscrizione del presente contratto sarà comunque trattenuto dal concedente a titolo di ristoro.
- art.11 -** Le parti convengono che il canone di concessione sia aggiornato annualmente nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.
- art.12 -** Il concessionario/conduuttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. In caso di ritardato pagamento del canone, superiore a trenta giorni, il concessionario/conduuttore si obbliga a corrispondere, oltre al canone, gli interessi legali di mora calcolati dalla data di scadenza, senza necessità di esplicita richiesta del concedente.
- art.13 -** E' espressamente vietata, ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto.
- art.14 -** Il concessionario/conduuttore provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria della parte concessa, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività. Il concedente prende atto che la parte concessa sarà utilizzata dal concessionario/conduuttore per la realizzazione di impianti per



telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali telecomunicazioni, adibito alla fornitura di un pubblico servizio di telecomunicazioni, come da progetto presentato al Comune. Il concessionario/conduuttore, dopo aver individuato e concordato con il concedente gli spazi e gli attraversamenti necessari, potrà effettuare, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici ed installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell'impianto o del suo aggiornamento tecnologico. Il concessionario/conduuttore ha l'obbligo di eseguire tutte le opere di protezione e di sicurezza (ai sensi delle Leggi 494/96 e 626/94 e successive modifiche) che ritiene opportune. Al termine della concessione, su semplice richiesta del concedente, il concessionario/conduuttore provvederà a propria cura e spese alla remissione dell'area/porzione di immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni. Resta inteso che l'esecuzione dei lavori di cui al presente punto e la installazione delle apparecchiature potrà avvenire solo dopo l'acquisizione da parte del concessionario/conduuttore di tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari secondo la vigente normativa in materia nazionale, regionale e comunale.

art.15 - Il concessionario/conduuttore avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Le relative spese saranno a carico del concessionario/conduuttore.

art.16 - Il concessionario/conduuttore si impegna, su semplice richiesta del concedente, a concedere ad altri operatori qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti dell'immobile oggetto del presente contratto, senza accampare diritto o altro; lo stesso si impegna ad aderire alla richiesta di co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture che dovesse determinarsi ex art.89 del D.Lgs.259/2003. L'inadempienza all'obbligazione assunta conformemente al presente articolo comporta la decadenza *ipso iure* del presente contratto.

art.17 - E' data facoltà al concessionario/conduuttore di cedere il presente contratto limitatamente a soggetti giuridici partecipati dal concessionario/conduuttore ai quali il concessionario/conduuttore ha delegato attività rientranti nel proprio oggetto sociale e connesse all'uso dell'area/porzione di immobile concessa e comunque, limitatamente all'installazione richiesta. Al di fuori di tale ipotesi la cessione del contratto è espressamente vietata senza il preventivo consenso esplicito del concedente.

art.18 - Il concessionario/conduuttore dichiara di aver esaminato la porzione di unità immobiliare in oggetto e di averla trovata idonea all'uso cui è destinata, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sul servizio erogato e si obbliga a riconsegnarla alla scadenza del contratto nello stesso stato.

art.19 - Il concessionario/conduuttore esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed



indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di chiunque.

art.20 - Il concessionario/conduuttore assicura che gli impianti rispetteranno i limiti prescritti dal decreto legge del 10/10/1998, n°381 recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana.

art.21 - Alla sottoscrizione del presente contratto, il concessionario/conduuttore deposita polizza assicurativa per danni alle persone ed alle cose interessate, con un massimale di almeno Euro 5.000.000,00; copia della relativa quietanza annuale sarà versata contestualmente al pagamento del canone annuale.

art.22 - Tutte le spese per imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto, sono a carico del concessionario/conduuttore che le accetta; lo stesso concessionario/conduuttore, all'atto della firma del contratto ha provveduto ad anticipare l'ammontare presunto delle spese di bollo e quelle delle pratiche connesse e conseguenti alla registrazione del contratto; sono parimenti a carico dello stesso tutti gli oneri, anche fiscali, relative alle pratiche e all'ottenimento di permessi, pareri ed altri atti di assenso che siano necessari allo svolgimento delle attività alle quali il presente contratto conferisce titolarità.

art.23 - Ogni controversia relativa alla interpretazione ed applicazione del presente contratto, che non fosse risolta mediante accordo bonario fra le parti, verrà devoluta alla cognizione del Foro competente avente sede in Bari.

art.24 - Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti intendono fare riferimento a tutte le norme vigenti che riguardano la materia del presente contratto.

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, che consta di nr. _____ facciate e righe _____ della presente facciata, senza le firme, del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me di seguito lo sottoscrivono.

Il Concedente

Responsabile del Servizio Patrimonio


.....

Il Concessionario/conduuttore

.....

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E PER TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIVE E MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLE POPOLAZIONI AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 11
DEL 10.03.2005
PRESIDENTE
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE



**SCHEDA A (Fac-simile)
DATI ANAGRAFICI**

Gestore
Rappresentante legale
Città cap Via/Piazza n. civ.
Tel. Fax E-Mail

DATI TECNICI DELL'IMPIANTO

Nome convenzionale della stazione
Sigla della stazione o ID
Via/Piazza n. civ.
Altre note al caso ritenute necessarie
Sistema di trasmissione
Numero di celle
Altezza del centro elettrico delle antenne sul piano strada, m
Tilt, elettrico e meccanico, delle antenne
Tipo di antenne (data sheet in allegato piani vert. ed orizz.)
Direzione di massimo irraggiamento delle antenne (gradi Nord)
Attenuazione complessiva (Branching + feeder)
Numero di canali per cella e potenza di canale
Potenza complessiva al connettore di antenna W. (misura all'uscita TX) con indicazione delle attenuazioni

Responsabile tecnico dell'impianto: Sig.

Firma del titolare o legale rappresentante

N. B. La documentazione tecnica dovrà essere dettagliata per ogni trasmettitore, anche se trattasi di più di un trasmettitore per tipo e frequenza, ad eccezione di apparati identici che dovranno solamente essere chiaramente indicati per "doppioni" ma differenziati dalla matricola di fabbrica diversa.

**SCHEDA B (Fac-simile)
DATI TECNICI DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO ESISTENTE**

Misura del fondo elettromagnetico a larga banda

- Marca e modello degli strumenti utilizzati
- Scadenza del certificato di calibratura riferito allo strumento ed alla sonda
- Banda di frequenza di funzionamento della sonda
- Sensibilità minima dello strumento
- Isotropicità della sonda
- Precisione di calibratura in frequenza della sonda
- Linearità d'ampiezza della sonda
- Accuratezza del misuratore applicato alla sonda
- Misura del fondo elettromagnetico
- Valutazione del campo irradiato su punti significativi nell'area circostante e stralcio planimetrico del sito con indicazione dei punti di misura

allegati

Data sheet delle antenne utilizzate in originale ovvero in fotocopia.

N. B. In quest'ultimo caso è richiesta la vista dell'originale all'atto della consegna della documentazione a persona accreditata dal Comune che prenderà visione della conformità della documentazione fotocopiata.